



I. P.A.B.

Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alle Persone
ISTITUTO PRINCIPE di CASTELNUOVO e di VILLAERMOSA
PALERMO

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI



INDICE

PREMESSE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa

Art. 4 - Il Controllo di Regolarità Contabile

TITOLO III CONTROLLO STRATEGICO

Art. 5 - Il Controllo Strategico

Art. 6 - Fasi del Controllo strategico

TITOLO IV CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7 - Il Controllo di Gestione

Art. 8 - Struttura Operativa

Art. 9 - Modalità applicativa del controllo di gestione

Art. 10 - Referti periodici

TITOLO V CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 11 - Il Controllo degli Equilibri Finanziari

TITOLO VI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 12 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

TITOLO VII CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Art. 13 - Il controllo esercitato dall'organo di revisione contabile dell'ente

TITOLO VIII CONTROLLO ESTERNO

Art. 14 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

Art. 15 - Il controllo dell'Assessorato vigilante

TITOLO IX VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 16 - La Valutazione

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norma Finale

Art. 18 - Entrata in vigore

PREMESSE

In Sicilia la disciplina legale di riferimento per le Ipab è data ancora oggi dalla legge n. 6972, del 17 luglio 1890 (Legge "Crispi") e dalla successiva legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, intitolata "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", provvedimenti platealmente avulsi dall'attuale contesto storico e del tutto disallineati con le riforme, anche di carattere economico-finanziario, che hanno interessato nell'ultimo ventennio almeno gli enti pubblici regionali e locali.

In attesa, pertanto, del previsto riordino delle IPAB, questo Ente applicherà la dove compatibili i principi desumibili dalla legislazione vigente per gli enti locali.

Relativamente al sistema dei controlli interni a seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" è stato integralmente rivisto il sistema giuridico dei controlli.

Come accennato, con l'emanazione del D.L. 174/2012 del 10 ottobre 2012 il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema dei controlli interni agli enti locali. Una materia che, da qualche decennio a questa parte, risulta essere oggetto di attenzioni e di interventi normativi, volti a disegnare la "geometria variabile" di tali controlli.

Le modifiche apportate dall'ultimo decreto vanno in controtendenza rispetto all'orientamento dei primi anni 2000, quando si è costituzionalmente sancita, con l'emanazione della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, la fine dei Comitati Regionali di Controllo (Co.re.co) e della loro attività di monitoraggio a presidio della legittimità degli atti. Già in precedenza si era avviata l'operazione di alleggerimento dei controlli sugli atti deliberativi degli ee.ll. attraverso l'eliminazione del parere preventivo di legittimità del segretario comunale a seguito della riforma Bassanini (L. 127/97).

L'inversione di tendenza avvenuta col D.L. 174/2012 è stata dettata dalla necessità di correre subito ai ripari dopo i recenti scandali politici di sperpero di denaro pubblico per il finanziamento ai partiti. Ciò ha dato la stura ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire nuova linfa vitale a questo tema così importante e strategico non solo per il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche per la competitività del sistema Paese. Il tutto al fine di por mano in gran fretta a una situazione emergenziale, considerati per l'appunto gli esempi deplorabili di spreco di risorse pubbliche e fenomeni di diffusa corruzione ai vari livelli istituzionali di governo.

Proprio l'art. 3 (intitolato "Rafforzamento dei controlli interni degli enti locali") del predetto Decreto riscrive il sistema dei controlli interni, tanto preventivi quanto successivi sugli atti degli enti locali, prevedendone un loro massiccio rafforzamento e anticipando norme che erano già nelle progettate modifiche del Codice delle autonomie locali.

Viene quindi riformulato in versione corretta e ampliata l'art. 147 del Tuel, secondo il seguente tenore:

Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Emerge come sia stato ampliato il ventaglio tipologico dei controlli interni che, dai precedenti quattro, passano ai seguenti sei:

- a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- c. Il controllo strategico;
- d. Il controllo di gestione
- e. Il controllo sulle società partecipate;
- f. Il controllo di qualità sui servizi erogati.

Tale attività di controllo va disciplinata in apposito regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, interni od esterni all'organizzazione, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.

Trattando di controlli interni non si può non fare un accenno al nuovo art. 148 TUEL in materia di controllo sulla gestione degli enti locali affidato alla Corte dei Conti e a quanto le norme regionali ancora riservano all'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro circa la vigilanza sull'operato delle II.PP.A.B.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in modo integrato, gli strumenti e le modalità dei Controlli Interni nell'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in legge 07/12/2012 n. 213 e ss.mm.ii.
2. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della performance, di cui al Capo II del Titolo II del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, previsto dal regolamento dell'ente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. I controlli interni sono articolati nelle funzioni ed attività descritte dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D.Lgs.n.267/2000, per la verifica, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti, dei risultati e delle performance, anche in relazione al funzionamento degli organismi esterni partecipati compatibilmente con quanto applicabile all'Ente A.S.A.P. Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaerosa.
2. Il Sistema dei Controlli Interni dell'Ente è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'efficace impiego delle risorse ed è strutturato come segue:
 - a. controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;
 - b. Il controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
 - c. Il controllo strategico: è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - d. controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - e. controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - f. controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.

3. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata, mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con idoneo supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.
4. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere a., c., d., e. ed f. del precedente comma 2, possono concorrere alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera b.
5. Partecipano ai controlli interni il Segretario, i Dirigenti o responsabili delle P.O., l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – qualora istituito ai sensi del D.lgs. 27/10/2009 n.150 – e l'organo di Revisione.
6. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario che si avvale del servizio di auditing appositamente individuato dal C.d.A. nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.
7. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Commissario Straordinario relativamente alla performance dei dirigenti e personale dipendente dell'Ente.
8. Gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
10. Il Segretario predispone un piano sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Commissario se richiesto inoltra alla sezione regionale della Corte e al C.d.A. ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si effettua sulle proposte di deliberazioni del C.d.A., che non siano meri atti di indirizzo, e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del settore competente per materia e nel visto del responsabile del procedimento ex art. 17 del vigente Regolamento di Organizzazione.

In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Il relativo parere è riportato nel testo del provvedimento. Il Dirigente ed il responsabile del procedimento rispondono in via amministrativa e contabile del parere e del visto espresso.

Relativamente alle determinazioni dirigenziali tale controllo preventivo (esaustivo di quanto sopra indicato) è insito nella sottoscrizione dell'atto da parte del Dirigente o del Responsabile del procedimento.

3. Il parere sulle proposte di deliberazione degli Organi non è vincolante ed il C.d.A. o il Commissario possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di puntuali motivazioni.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario che si avvale del supporto del personale del Settore Amministrativo.

5. Per lo svolgimento dell'attività di controllo , il Segretario, sentito il Commissario stabilisce un piano operativo annuale prevedendo la percentuale del controllo degli atti, comunque non inferiore al 5% delle categorie degli atti sottoposti al controllo. L' attività è svolta normalmente con cadenza semestrale.

6. Il controllo viene esercitato mediante sorteggio a campione sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi e sugli altri atti amministrativi per i quali si ritiene più elevato il rischio di corruzione e illegalità, utilizzando i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsionali del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva; saranno sottoposti solo i contratti di affidamento non rogati dal segretario, con esclusione quindi dei contratti sottoscritti in forma pubblica amministrativa in quanto già sottoposti al rogito del Segretario stesso.

7. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale anche a mezzo di procedure informatiche.

8. Il controllo eventuale di regolarità, legittimità e correttezza amministrativa è effettuato su specifiche determinazioni dirigenziali su iniziativa del Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione, o su richiesta del Commissario o del Nucleo di Valutazione. La richiesta è indirizzata al Segretario per iscritto e deve contenere -a pena di inammissibilità- l'indicazione dei presunti motivi di illegittimità. La richiesta deve pervenire al protocollo generale del Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale .

9. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

10. Le schede elaborate sui controlli a campione vengono trasmesse al Dirigente del settore competente ed i risultati sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale, che vengono pubblicate sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

11. Le relazioni sono trasmesse ai Dirigenti dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Rappresentante legale, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, come documenti per la valutazione, e al C.d.A., tramite il Commissario. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta tempestivamente al competente responsabile al momento del loro rilievo, per consentire eventuali azioni correttive. Nel caso di controllo eventuale, l'esito viene comunicato anche al Presidente, ai componenti il C.d.A. richiedenti ed al Nucleo di Valutazione.

Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fatti specie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

12. Al di fuori dei casi previsti dai procedimenti, il Segretario può segnalare al C.d.A. eventuali profili di illegittimità sulle proposte di deliberazioni riportanti istruttoria favorevole.

13. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e per la redazione del referto di controllo strategico.

Art. 4 - Il Controllo di Regolarità Contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Responsabile del Settore competente in materia finanziaria.

2. Il Dirigente di cui al comma 1 del presente articolo verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.

3. Esso in particolare verifica:

- a. la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b. la corretta imputazione;
- c. l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- d. la conformità alle norme fiscali;
- e. il rispetto delle competenze;
- f. il rispetto dell'ordinamento contabile;
- g. il rispetto del regolamento di contabilità;
- h. l'accertamento dell'eventuale entrata correlata;
- i. la copertura nel bilancio pluriennale;
- j. la regolarità della documentazione;
- k. gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

4. Il C.d.A e il Legale Rappresentante possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

TITOLO III

CONTROLLO STRATEGICO

Art. 5 - Il Controllo Strategico

1. Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenute nelle Linee Programmatiche di e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il grado di soddisfazione della domanda espressa ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

2. L'attività di Controllo Strategico ai sensi dell'art. 147 ter comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 è attuata dal Segretario che si avvale del servizio di auditing individuato appositamente dal Legale Rappresentante all'interno dell'organizzazione dell'Ente. A tale attività di controllo partecipa il Nucleo di Valutazione o l'OIV, qualora istituito.

Art. 6 - Fasi del Controllo strategico

1. Il Legale Rappresentante, secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Ente, presenta le Linee Programmatiche di mandato del C.d.A.

2. Il C.d.A. partecipa, secondo quanto stabilito nello Statuto, alla definizione ed all'adeguamento periodico delle Linee di mandato e fissa le finalità strategiche dell'Amministrazione, determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nel Documento Unico di Programmazione, aggiornato ed approvato ogni esercizio finanziario.

3. Il servizio di auditing elabora, ai sensi dell'art. 147-ter del D.lgs. n. 267/2000, rapporti periodici di controllo strategico finalizzato anzitutto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

4. Detti rapporti sono sottoposti al C.d.A per la predisposizione delle deliberazioni di ricognizione dei programmi.

5. Il Consiglio attraverso le relazioni di controllo strategico confronta i risulta conseguiti con quelli di programma, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

TITOLO IV

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7 - Il Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra cose benefici.

2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo, ai settori ed ai servizi e si basa sulla contabilità analitica (qualora attivata).

3. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dal C.d.A., attraverso appositi indicatori che consentano l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra le risorse impiegate, la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed

economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento degli obiettivi. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed armonizzate con quelle previste nel ciclo delle performance di tempo in tempo vigente.

5. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione o dall'OIV, qualora nominato, per la misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti.

6. Tali risultanze sono utilizzate anche per la redazione del referto del controllo di gestione di cui all'art. 198 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 8 - Struttura Operativa

1. Il coordinamento delle attività del controllo di gestione sono svolte dall'apposito servizio di auditing di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Dirigente di Settore, con il supporto del servizio di cui al comma 1, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza.

4. Ogni Dirigente di Settore può incaricare un dipendente a cui assegnare le attività per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei da economico finanziari di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione. In caso di mancata individuazione le attività faranno capo direttamente al dirigente del Settore.

5. Il supporto dall'apposito servizio di auditing di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo di gestione si esplica attraverso il coordinamento dei dirigenti e dipendenti in carica settore per settore e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informatici provenienti dai vari Settori e servizi e rilevanti ai fini del controllo di gestione.

Art. 9 - Modalità applicativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dei Settori e dei Servizi dell'Ente, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e benefici e le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte delle possibili rettifiche.

Art. 10 - Referti periodici

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente ad oggetto l'andamento della gestione e delle azioni realizzate.

2. I dirigenti o i dipendenti incaricati riferiscono sui risultati dell'attività mediante l'invio di report gestionali, periodici ed al termine dell'esercizio finanziario, su richiesta del Servizio di auditing di cui al comma 6 dell'art.2. del presente Regolamento.

3. Il responsabile del servizio di auditing provvederà, ai sensi degli art. 198 e 198-bis del D.lgs. n. 267-2000, ad inoltrare un referto annuale agli Amministratori, ai Dirigenti, ai responsabili dei Servizi, nonché alla Corte dei Conti, in modo da fornire sia una verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati sia gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione.

TITOLO V

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 11 - Il Controllo degli Equilibri Finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente del Settore competente in materia finanziaria e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Dirigenti.

2. Tale tipologia di controllo interno avviene nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.lgs. 18/08/2000 n. 267, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate.

3. A tal fine, il Dirigente del Settore competente in materia finanziaria può chiedere la convocazione di una conferenza dei dirigenti dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni Servizio:

a. l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;

b. l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;

c. l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

4. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Dirigente del Settore competente in materia finanziaria redige una relazione conclusiva per il Responsabile dell'Ente e l'Organo di Revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

5. L'organo di Revisione, entro 10 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

6. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, il Legale Rappresentante dovrà proporre con urgenza al C.d.A. le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il C.d.A. dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

TITOLO VI

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 12 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestionali mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

TITOLO VII

CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Art. 13 - Il controllo esercitato dall'organo di revisione contabile dell'ente

L'operazione di rafforzamento del sistema dei controlli interni voluto dal legislatore non poteva non coinvolgere anche l'importante ruolo di monitoraggio svolto dal Revisore contabile dell'Ente. E per questa ragione viene in alcuni punti rivisto e integrato l'art. 239 del Tuel sulle funzioni dell'organo di Revisione.

In particolare viene allargata la gamma degli atti che necessitano "obbligatoriamente" del parere dell'organo di revisione, prevedendo ex novo un'apposita lett. b) all'art. 239, in cui vengono codificati tali casi.

Pertanto il revisore deve rilasciare il proprio parere sui seguenti documenti:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

I pareri resi dal Revisore sul bilancio e relative variazioni devono essere espressi in termini di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'Organo deliberante le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. In questo caso l'organo deliberante è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Al revisore vanno altresì inviati i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei Conti

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO

Art. 14 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

Trattando di controlli interni non si può non fare un accenno al nuovo art. 148 TUEL in materia di controllo sulla gestione degli enti locali affidato alla Corte dei Conti.

Questa norma prevede, tra l'altro, che le sezioni regionali della Corte verificano, semestralmente, il funzionamento dei controlli interni adottati al fine del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale.

Per l'effettuazione dell'attività di verifica semestrale le Corti possono avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza o dei servizi ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato previsti dall'art. 14 comma 1 lett. d) della legge n. 196/2009.

Secondo i magistrati, la tipicità di questi particolari enti pubblici "i.P.A.B.", visibile anche nella specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella di carattere rigido, concernente il personale, esclude, sia pure nella riferita cornice della finanza pubblica allargata, una assimilabilità tout court agli enti locali.

Ciò porta dunque ad escludere la possibilità di una applicazione analogica della procedura di riequilibrio finanziario, ex articolo 243 bis del Tuel alle IPAB.

Come evidenziato, in più occasioni, dai magistrati contabili, spetta al legislatore regionale la definizione dei presupposti necessari al perseguimento del pubblico interesse cui tali enti sono teleologicamente destinati e, in via subordinata a tale necessario preventivo accertamento, la regolamentazione dell'*an* e del *quomodo* di eventuali percorsi di risanamento.

Occorre evidenziare e sottolineare che con l'articolo 1 del D.L. 203/2009, convertito in legge 141/2009, che ha modificato l'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, ha disposto che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine

Art. 15 - Il controllo dell'Assessorato vigilante

La Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali, esercita il controllo di legittimità sugli atti fondamentali delle II.PP.A.B. aventi sede in Sicilia, a norma delle legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 68, commi 4 e 3 (quest'ultimo sostituito dell'art. 21, comma 14, della l. r. 22.12.2005, n. 19), esclusivamente e limitatamente alle seguenti materie:

1. Bilanci di previsione e relative variazioni;
2. Conti Consuntivi;
3. Modifiche degli statuti;
4. Alienazione del patrimonio immobiliare;
5. Piante organiche.

Il controllo sulla legittimità viene espletato attraverso gli atti deliberativi inviata al Dipartimento Vigilante per la preventiva approvazione da intendersi tacitamente espressa trascorsi trenta giorno dalla data di ricevimento dell'atto.

TITOLO IX

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 16 - La Valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno previste dal presente regolamento sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione o dall'Organismo Indipendente di Valutazione, qualora istituito ai sensi del DLgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i., per la misurazione e valutazione delle performance, sulla base della metodologia adottata dall'Ente.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norma Finale

1. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell'Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento e con esso incompatibili.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione
2. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.